

Allegato ".....B....."  
al Rep. n. 155.115.....  
in data 18 Gennaio 2021

# STATUTO COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO

---



**Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco**

*Año Domini 1531*

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

**E' costituito, nel rispetto del Codice civile e della normativa:**

**COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO** assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Verona piazza Bacanal 11, con P. Iva 02265940235

Il trasferimento della sede legale nel perimetro del comune di Verona non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

Il Comitato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea a facoltà di deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

L'interpretazione dello statuto è stilato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

Il comitato esercita in via primaria più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Organizza e gestisce di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociali, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e di interesse generale.

In particolare il Comitato Bacanal del Gnoco, per antica tradizione, ha come scopo quella di promuovere e assicurare ai cittadini veronesi l'elezione del Sire del carnevale Veronese "il Papà del Gnoco". La manifestazione carnevalesca del Venerdì Gnocolar è la sfilata popolare per ricordare e tramandare ai posteri l'atto di generosità Cristiana del benemerito Dottor Tommaso da Vico nell'anno 1531.

Il Comitato è titolare, proprietario e custode dell'antica maschera carnevalesca denominata Papà del Gnoco, simbolo e storia del carnevale veronese e della città di Verona ed ha il compito di promuoverla e tutelarla in tutte le sedi.

La maschera del Papà del Gnoco rimane a disposizione della città di Verona anche per manifestazioni culturali, ludiche, di rappresentanza e di beneficenza.

Il Comitato si attiva per la divulgazione dell'immagine del carnevale veronese nelle varie manifestazioni in Italia e all'Estero. Si adopera per la salvaguardia degli usi, dei costumi e della difesa della lingua locale nella varie manifestazioni tradizionali veronesi; storiche e culturali e si attiva per valorizzare l'iniziativa popolare nel servizio sociale e nella raccolta fondi per la beneficenza.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Salvaguardia della figura del Papà del Gnoco (maschera che rappresenta la città di Verona)
- Organizzazione del Venardì Gnocolar
- Divulgazione degli usi e costumi e conoscenza del dialetto di Verona

Il comitato può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali purché integranti delle stesse. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Il comitato può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il comitato opera nel territorio della Regione Veneto e può avvalersi di personale retribuito.

#### **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati del comitato le persone fisiche che dovranno essere cittadini italiani nati a Verona oppure residenti nella provincia di Verona da almeno 10 anni, non far parte di altri comitati/associazioni/gruppi carnevaleschi, non esercitare attività politica attiva, aver dato prova di attaccamento ai valori del Carnevale Sanzenato vestendosi in costume o nell'aver collaborato nelle varie manifestazioni organizzate dal Bacanal, essere presentati da almeno tre componenti del comitato stesso, essere in possesso di tutti i diritti civili e requisiti morali, di non aver riportato condanne penali e civili contro la pubblica amministrazione impegnandosi a realizzare le attività di interesse generale, la domanda deve pervenire solo ed esclusivamente da 1 maggio al 1 dicembre di ogni anno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore all'eventuale numero minimo richiesto dalla Legge. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La decisione del direttivo è insindacabile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La mancata ammissione dovrà essere motivata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se iscritti da almeno sei mesi nel libro sociale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 34;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Aderire inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, versando, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### **ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, deve essere escluso dall'associazione per il caso di :

- Mancato rispetto delle norme statutarie.
- Comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo
- Mancato rispetto del comitato, del direttivo tramite condotte diffamatorie - denigratorie - cause - calunniatorie nei confronti del comitato e dei suoi organi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previo verifica degli elementi giustificativi dell'interessato da presentare al consiglio direttivo. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può chiedere che si pronunci l'assemblea nella prima convocazione utile entro 10gg (cinque) dalla comunicazione dell'esclusione; rimane inteso che l'associato può ricorrere alle autorità competenti entro 6 (sei) mesi dalla notifica del provvedimento.

### **ART. 9 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

- Senato dei Papà del Gnoco
- Notaro della Contrada
- Collegio dei Probiviri
- Revisori Contabili

### **ART. 10 (L'assemblea)**



L'assemblea è composta dagli aderenti all'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due altri associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Il verbale delle riunioni delle assemblee è redatto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o per motivazioni impreviste. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART.11 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Determina la quota associativa se prevista;
- Approva il bilancio annuale di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Elegge i membri che andranno a far parte del Consiglio Direttivo; essi possono essere eletti in due modi :
  - A. Elezioni per preferenza: Saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il numero maggiore di preferenze; qualora un eletto non fosse disponibile o dia le dimissioni nel corso del mandato, entra a far parte del direttivo il primo dei non eletti e così via fino al termine dei candidati non eletti. Qualora fossero esauriti i candidati il presidente nomina il componente

mancante, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo originario previa ratifica dell'assemblea nella prima riunione disponibile.

B. Elezioni per lista: in questo caso viene previsto che ciascun socio possa presentarsi in una sola lista contenente il numero uguale ai consiglieri da eleggere, prevedendo che dalla votazione, risultino eletti tutti i candidati elencati nella lista che ottiene la maggioranza dei voti; qualora un eletto non fosse disponibile o dia le dimissioni, il presidente nomina il componente mancante nel corso del mandato che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo originario previa ratifica dell'assemblea nella prima riunione disponibile.

- Nomina dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, se previsto;
- Ratifica la nomina del Notaro della Contrada;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Fissa eventualmente la misura della quota associativa;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 12 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Se l'associato lo richiedesse, con preavviso di 3gg può partecipare in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **ART. 13 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita per la modifica dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati .

#### **ART. 14 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo, viene convocato dal presidente; tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Sono ammesse tutte le forme che risultano rintracciabili, l'avviso deve essere recapitato almeno 5gg prima della riunione del consiglio.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e secondo gli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da otto a undici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e 3 (tre) componenti di diritto che sono: il Notaro della Contrada, il Presidente del Senato dei Papà del Gnoco, il Sindaco della città di Verona; (l'amministrazione comunale può essere rappresentata anche tramite un suo delegato permanente per tutta la consiliatura, che può essere un consigliere/ assessore comunale).

Altri componenti di diritto, fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) membri, potranno essere individuati tra i rappresentanti di enti pubblici/privati locali ritenuti dal Consiglio Direttivo funzionali al comitato. Ad esempio: Regione Veneto, Provincia di Verona, imprenditori locali. In questi casi il Direttivo potrà deliberare l'allargamento includendo altri componenti di diritto in modo tale che il numero complessivo dei componenti rimanga dispari. Tale composizione a numero dispari verrà osservata in ogni caso in cui venisse a mancare un membro di diritto mediante inserimento di un altro Consigliere tramite cooptazione. Esso dura in carica fino alla scadenza degli altri componenti per i 5 (cinque) anni previsti. I componenti del Consiglio possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'organo di amministrazione delibera il compimento di atti ordinari e straordinari, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le delibere dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio e (se previsto) il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Delibera l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- Predisporre i criteri di votazione per il rinnovo degli organi sociali;
- Elegge il presidente del Comitato scelto fra i membri eletti dall'assemblea.
- Nomina del Notaro della Contrada su proposta del presidente;
- Approva il Regolamento del Senato dei Papà del Gnoco.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla nomina per gli incarichi :
  - Segretario responsabile verbalizzante nelle riunioni del direttivo;
  - Responsabile/i alla sede e magazzino;
  - Incaricato/i delle uscite del Papà del Gnoco;
  - Incaricato/i dell'organizzazione delle manifestazioni del comitato;
  - Incaricato/i delle manifestazioni culturali;
  - Incaricato/i delle uscite benefiche e sociali;
  - Incaricato/i ai rapporti con gli altri Comitati;
  - Cerimoniere/i regista/i;
  - il Notaro della Contrada;
  - Ulteriori incarichi per le necessità particolari.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di persone non elette, ma con esperienza specifica tale da rendersi particolarmente utili nelle varie attività del comitato.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un ufficio di segreteria composto dal presidente e altre due persone che dovrà comunicare le decisioni al consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo che non presenziassero per tre volte anche non consecutive senza giustificato motivo, saranno automaticamente decaduti dalla carica.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo

### **ART. 15 (Il Presidente)**

Il presidente ha la piena responsabilità del comitato ed è il responsabile legale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia di competenza dell'assemblea oppure del consiglio direttivo e viene eletto a maggioranza dei presenti; è scelto tra gli eletti dall'assemblea. Non può essere eletto un consigliere di diritto.

Il presidente rimane in carica quanto il direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca le votazioni per l'elezione del nuovo direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

- Nomina i Vice presidenti;
- Nomina il Cassiere;
- Nomina il Segretario del Comitato;
- Nomina il Regista del Venardi Gnocolar.
- Propone al direttivo:
  - Segretario responsabile verbalizzante nelle riunioni del direttivo;
  - Responsabile/i alla sede e magazzino;
  - Incaricato/i delle uscite del Papà del Gnoco;
  - Incaricato/i dell'organizzazione delle manifestazioni del comitato;
  - Incaricato/i delle manifestazioni culturali;
  - Incaricato/i delle benefiche e sociali;
  - Incaricato/i ai rapporti con gli altri Comitati;
  - Cerimoniere/i regista/i;
  - il Notaro della Contrada;

Sia le nomine e le proposte di incarico possono essere di persone anche esterne al direttivo .

#### **ART. 16 (Notaro della Contrada)**

Il Notaro della Contrada è il depositario delle tradizioni carnevalesche del Comitato, esso rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e viene nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea degli aderenti nella prima assemblea utile dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo. Può essere esonerato dall'Assemblea qualora non fosse nella possibilità di espletare le sue mansioni. Il Notaro organizza il Bando per i candidati allo scettro Gnocolaro e ne funge da moderatore e garante. Decade alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità temporanea di esercitare le proprie funzioni, verrà sostituito temporaneamente dal presidente del comitato oppure da un suo delegato. In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo, ha il compito, insieme con il Collegio dei Probiviri, di risolvere in via conciliativa la situazione. Se non fosse possibile far rientrare le controversie, deve convocare nuove elezioni entro giorni 30 (trenta). Nel periodo del Carnevale cittadino non si potranno convocare le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Durante il periodo di transizione tra il Consiglio Direttivo dimissionario e quello nuovo, il Notaro ed il Collegio dei Probiviri assumeranno tutti gli incarichi temporanei necessari per il buon funzionamento del Comitato e potranno avvalersi di collaboratori di loro fiducia.

#### **ART. 17 (Senato dei Papà del Gnoco)**

il Senato dei Papà del Gnoco è composto a vita da tutti i Papà del Gnoco non ne possono far parte i papà del gnoco esclusi dal comitato, tutti i Senatori sono iscritti nel libro soci del Comitato di diritto.

Il Senato dei Papà del Gnoco accetta o rifiuta le candidature allo scettro Gnocolaro, è l'unico organo che può gestire la figura del Papà del Gnoco in accordo con il direttivo. Il Senato in luogo delle tradizionali elezioni pubbliche, per ragioni temporali o organizzative o per mancanza di candidati in regola con i requisiti richiesti dal Bando elettorale, può convocare il conclave dei Papà del Gnoco che, dopo consultazioni interne elegge tra i propri componenti il nuovo Papà del Gnoco. Il Notaro della Contrada verifica la conformità delle candidature e l'accettazione secondo il bando pubblicato. Il Senato dei Papà del Gnoco ha un proprio regolamento interno che stabilisce le regole per candidarsi a Papà del Gnoco e ad esso tutti si devono attenere scrupolosamente. Il Senato dei Papà del Gnoco è rappresentato nel Consiglio Direttivo dal Presidente del Senato.

#### **ART. 18**

##### **(Papà del Gnoco e le altre maschere della corte Gnoccolara)**

il Papà del Gnoco è la maschera tradizionale e rappresentativa del Bacanal del Gnoco nella città di Verona. Il Comitato ha l'obbligo di rendere la sua figura sempre più popolare mantenendo il maggior decoro possibile nell'abbigliamento e facendolo accompagnare da membri valenti e rappresentativi del Comitato nelle pubbliche apparizioni. La persona chiamata a impersonare la figura del Papà del Gnoco deve spogliarsi di tutti i suoi caratteri personali per essere soltanto il Papà del Gnoco in carica e deve inoltre essere in possesso di tutti i requisiti morali che lo rendano scevro da critiche, servendosi di ogni mezzo lecito per conseguire il successo che si addice alla regale carica che investe.

- Fanno parte della corte del Papà del Gnoco solo le maschere della corte Gnoccolara : Maccheroni, Maggiordomo, Re Pipino, Bacco, Giulietta e Romeo, Pompeo dal Gerlo e Anzolin da Giazza, accompagnatori Giallo e Blù

Il Papà del Gnoco deve attenersi scrupolosamente al regolamento del Senato, alle indicazioni del direttivo stesso in termini di uscite, obblighi nell'interpretare completamente la figura del Papà del Gnoco dal vestito, al cappello, allo scettro, alla barba e parrucca. Nell'atteggiamento positivo del carnevale da tenersi durante le uscite, il direttivo può decidere di sospendere dalla carica stessa anche temporaneamente; per tali decisioni può consultare il Senato oppure demandare a loro la decisione, lo stesso principio vale per tutte le maschere del Comitato: Maccheroni, Maggiordomo, Re Pipino, Bacco, Giulietta e Romeo, Pompeo dal gerlo e Anzolin da Giazza, accompagnatori Giallo e Blù.

#### **ART. 19**

##### **(Onorificenze all'ordine cavalleresco di Tomaso da Vico)**

Il conferimento delle Onorificenze all'Ordine Cavalleresco di Tomaso da Vico dovrà essere discusso e deciso dal Consiglio Direttivo. Le onorificenze potranno essere conferite a persone che si siano distinte per grandi meriti ed impegni carnevaleschi, nel

settore pubblico/privato o nel sociale. Le Onorificenze possono essere proposte dai Papà del Gnoco o da altri membri del Comitato. Il presidente può nominare una commissione per decidere a chi conferire l'onoreficenza. Eventuali rigetti da parte del Consiglio Direttivo sono inappellabili.

#### **ART. 20 (Organo di Revisione Contabile)**

Se non previsto dalla legge, l'assemblea può nominare l'organo per la revisione contabile legale dei conti che opera secondo la disciplina dell'Art 2477 C.C., detto organo ha l'obbligo di controllare i conti e bilanci per verificarne la regolarità. Può essere composto anche da persone associate. Il presidente viene individuato dallo stesso organo nella prima riunione di insediamento.

#### **ART. 21 (Collegio Probiviri)**

**Il collegio dei Probiviri è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto.**

Il collegio è formato da 3 a 5 componenti e può essere composto anche da persone non associate. Il presidente viene individuato dagli eletti dall'assemblea .

Al collegio dei Probiviri è demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra aderenti o tra il Comitato e gli aderenti ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili nei limiti di legge; rimane in carica anni 5 (cinque) e possono essere rinominati. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri, il collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per ratificare la nomina.

#### **Art. 22 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (Consiglio Direttivo)

#### **ART. 23 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Eventuale quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;

- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa per legge.

#### **ART. 24 (I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui il 50% destinato come fondo patrimoniale di garanzia.

#### **ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

Il comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 26 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio del comitato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 27 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra il comitato e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 28**  
**(Consultazione libri Sociali)**

Tutti i soci hanno sempre il diritto di visionare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i verbali delle assemblee dei soci. Quindi un associato può richiedere al direttivo di accedere a tali documenti senza particolari motivazioni. Per quanto riguarda i verbali del direttivo, libro soci, documenti contabili, contratti e tutto quello che è tutelato dalla normativa della privacy dovrà essere motivato presentando richiesta scritta al direttivo che potrà decidere di metterli a disposizione al socio che non potrà trattenerli o farne copia, salvo disponibilità di legge.

**ART. 29**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

**ART. 30**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. La personalità giuridica diverrà operativa a tutti gli effetti una volta ricevuta l'approvazione dalla Regione Veneto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

